



Comune di Settimo Milanese

## Regolamento per l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale

Regolamento per l'applicazione della tariffa integrata, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e DPR 27  
aprile 1999 n. 158, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo  
2011

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Istituzione della tariffa

ART. 3 – Piano Finanziario

ART. 4 – Gestione del servizio

### **TITOLO II – UTENZE E SUPERFICI UTILI**

ART. 5 – Presupposti per l'applicazione della tariffa

ART. 6 – Determinazione della tariffa

ART. 7 – Soggetti Passivi

ART. 8 – Categorie di utenza

ART. 9 – Calcolo della tariffa per utenze domestiche

ART. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

ART. 11 – Assegnazione delle utenze alle classi di attività

ART. 12 – Utenze non stabilmente attive

### **TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

ART. 13 – Tariffa giornaliera

ART. 14 – Locali ed aree oggetto della tariffa

ART. 15 – Commisurazione delle superfici

ART. 16 – Esclusioni

ART. 17 – Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti

ART. 18 – Riduzioni tariffarie

ART. 19 – Agevolazioni

ART. 20 – Esenzione dal pagamento

ART. 20 BIS – Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche

ART. 21 – Manifestazioni ed eventi

### **TITOLO IV – COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITA'**

ART. 22 – Comunicazioni

ART. 23 – Modalità di presentazione delle comunicazioni

ART. 24 – Rimborsi e conguagli

ART. 25 – Verifica dell'entrata

ART. 26 – Riscossione e conguagli

ART. 27 – Violazioni e penalità

ART. 28 – Tributo ambientale

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 29 – Entrata in vigore

ART. 30 – Norme transitorie e finali

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa integrata ambientale per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 264 lettera i) comma 1, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DF del 11 novembre 2010 e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

### **Art. 2**

#### **Istituzione della tariffa**

1. Nel Comune di Settimo Milanese è istituita, a titolo sperimentale, la tariffa integrata ambientale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'Ente gestore cui è affidata la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
6. La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

### **Art. 3**

#### **Piano Finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa il Comune approva il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto delle forme di gestione dei vari servizi di igiene urbana.
2. Il Piano Finanziario, definito dall'art. 8 del DPR 158/99, comprende, in linea generale:
  - a) il piano finanziario degli investimenti;
  - b) la specifica dei beni e dei servizi disponibili di proprietà / erogati sia dal Comune che da terzi;
  - c) le risorse finanziarie necessarie.
3. Il Piano Finanziario è corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale e organizzativo;
  - b) il sistema di raccolta e smaltimento;
  - c) gli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 4**

#### **Gestione del Servizio**

1. Il soggetto gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
2. L'attività di cui al comma precedente è affidata all'Ente Gestore che provvede altresì all'applicazione e alla riscossione della tariffa nel rispetto del contratto di servizio.
3. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale del servizio. Nelle zone

in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158.

## **TITOLO II – UTENZE E SUPERFICI UTILI**

### **Art. 5**

#### **Presupposti per l'applicazione della tariffa**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.
4. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.
5. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

### **Art. 6**

#### **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata tenuto conto del Piano Finanziario degli interventi relativi alla gestione dei servizi, nonché degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi forniti e del tasso di inflazione programmato.
2. Il gettito complessivo annuo della tariffa deve garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa è composta:
  - a) da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1 del DPR 158/99.
5. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D. Lgs. 22/97.
6. La Tariffa è commisurata ad anno solare e ad essa corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
7. Contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario, il Comune delibera le tariffe per ogni tipologia di utenza, da applicare nell'anno successivo, nonché l'entità delle riduzioni di cui al successivo articolo 18. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal DPR 27 aprile 1999, n.158. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa vigente.

## **Art. 7**

### **Soggetti Passivi**

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali ad uso domestico affittati anche non ammobiliati a più nuclei familiari e non divisibili catastalmente, si considera soggetto tenuto al pagamento il proprietario dell'immobile, il quale ha l'obbligo di dichiarare il numero delle persone che lo occupano.
4. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
  - per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - per le utenze non domestiche il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
6. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
7. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'Amministrazione del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.



8. L'obbligazione decorre dal giorno in cui viene attivata l'utenza e se antecedente, dal giorno in cui viene predisposta la fornitura del servizio e termina con la cessazione dell'utenza o, se successiva, con la cessazione della fornitura del servizio coincidente con la restituzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e altro servizio accessorio.
9. In caso di locazione di alloggio ammobiliato, a prescindere dalla durata e dalla stipulazione del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile è obbligato al pagamento della tariffa dovuta. Anche nel caso di appartamenti affittati ad inquilini non residenti, il proprietario dell'immobile è il responsabile del pagamento della tariffa.
10. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia stabilite dal Codice Civile, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto.

#### **Art. 8**

##### **Categorie di utenza**

1. Al fine del calcolo della tariffa, determinata ai sensi dell'art. 6, le utenze del comune vengono suddivise in due categorie:
  - a) Categoria utenza domestica
  - b) Categoria utenza non domestica o attività.

#### **Art. 9**

##### **Calcolo della tariffa per utenze domestiche**

1. La quota fissa da attribuire alla singola utenza si determina prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza corretta per un coefficiente proporzionale di produttività secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R.

n.158/99, il quale sarà aggiornato su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Nella definizione dei coefficienti relativi alla parte variabile, l'Amministrazione terrà comunque conto dei metodi e delle risultanze dei monitoraggi utilizzati precedentemente dal Comune e presi a base per la definizione delle previgenti tariffe.

3. Per il calcolo annuale della tariffa, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in possesso dell'Amministrazione Comunale. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il Servizio Anagrafe comunica all'Ente Gestore entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito all'art. 22 del presente regolamento.
4. Resta, comunque, inteso che l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, in relazione al numero degli occupanti non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.
5. Per quanto riguarda i garages e le cantine non di pertinenza ad abitazioni, si applica una specifica tariffa composta da una parte variabile che prende in considerazione un numero di componenti pari a 1 (uno) e da una parte fissa commisurata alla superficie.

#### **Art. 10**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti, connessa alla

tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dalla Giunta Comunale.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa l'Ente Gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi si applica un criterio presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadrato stabilita dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 11**

#### **Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

1. Per la classificazione delle categorie delle utenze non domestiche il Comune adotta le categorie definite nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. Si riserva peraltro, dopo un congruo periodo di sperimentazione del nuovo regime tariffario ed in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio, di accorpate o suddividere per gruppi omogenei le voci previste nella tabella medesima.
2. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.II.AA. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in fabbricati diversi. Saranno invece applicate tariffe diverse nel caso di più attività differenti e nettamente distinguibili che fanno capo al medesimo soggetto, pure se insistenti sulla medesima area. Nel caso di

insediamenti di più categorie produttive in un complesso unitario ( es. Centro Commerciale ) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.

5. Alle unità immobiliari di utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, ferma restando l'applicazione della tariffa ad uso domestico per la restante superficie. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

## **Art. 12**

### **Utenze non stabilmente attive**

- a) Per “utenze non stabilmente attive”, di cui all'art. 7, comma 3, del DPR 158/99, si intendono:

- a) quanto alle utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione:
  - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni;
  - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
  - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
- b) quanto alle utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionali occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

## **TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

### **Art.13**

#### **Tariffa giornaliera**

1. E' istituita la tariffa da applicare su base giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici o private di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o uso occasionale di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati per attività diverse da quelle agonistico sportive. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno abbia una durata complessiva inferiore a sei mesi e non abbia carattere ricorrente.

2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione con un minimo di complessivi Euro 10,00 ad evento.

In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabile, per attitudine quantitativa e qualitativa.

3. La tariffa non si applica per:

- Le occupazioni, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del

tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande salvo il caso di iniziative patrocinate dal Comune

- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
  - le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
  - le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
  - le occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore.
4. La tariffa giornaliera, determinata annualmente, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e maggiorata dell'importo totale del 50%.

#### **Art. 14**

##### **Locali ed aree oggetto della tariffa**

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.16;
  - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) il vano scala.
  
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
  - a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto.
  - b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc. , i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.

- c) aree scoperte adibite a verde.
3. Sono, invece, oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree, incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile.
  4. Sono assoggettate a tariffa, previo abbattimento del 50 % della superficie complessiva, i parcheggi auto coperti a disposizione di centri commerciali, supermercati e ipermercati.

## **Art.15**

### **Commisurazione delle superfici**

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,50; per eccesso negli altri casi.
2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.
3. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 1, comma 183 della Legge 296/2009, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Art.16**

### **Esclusioni**

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente art.14 comma 3, sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

a) Locali:

- non allacciati ai servizi di rete(gas, acqua, luce) e privi di qualunque arredo;
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali anche iscritti in catasto, ad uso non abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, lavanderie e simili, ( escluse le mansarde per le quali si rimanda al comma 1 lettera a - art. 14 del presente Regolamento ), limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore o uguale a metri 1,5 nei quali non sia possibile la permanenza.

b) Aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;



- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- scoperte pertinentziali ed accessorie di civili abitazioni;
- scoperte adibite a verde quando è dimostrato il conferimento alla piattaforma comunale degli scarti provenienti dalla manutenzione;
- scoperte adibite a verde di superficie sino a mq. 200 e aree scoperte adibite a verde di qualunque superficie qualora l'utente dimostri di avvalersi di un proprio smaltitore o di conferire gli scarti provenienti dalla manutenzione, alla piattaforma comunale;
- comuni del condominio di cui all'art. 1117 del c.c..

2. Sulla base di quanto previsto dal precedente art. 15 commi 2 e 3, non sono soggette a tariffa:

- Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza

dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazioni e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
  - Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono comunicare al gestore del servizio che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta comunicazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi e non assimilati derivanti dall'attività esercitata e l'indicazione della società incaricata della raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta sulla base delle percentuali di seguito indicate:
- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 50%;
  - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%;
  - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e
  - gommisti: 50%;
  - elettrauto: 50%;
  - caseifici e cantine vinicole: 50%;
  - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 50%;
  - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 50%;

- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 50%;
- laboratori fotografici o eliografici: 50%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 50%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 50%.

5. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

## **Art.17**

### **Utenze domestiche: determinazione del numero di occupanti**

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - domestiche residenti
  - domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza mensile, l'Ufficio Anagrafe comunica al soggetto gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso soggetto gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza.
3. La commisurazione del nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa viene effettuata il 1° gennaio oppure, per le nuove utenze, al momento della decorrenza dell'occupazione o detenzione dei locali con riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune.
4. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

6. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato in due (2) unità.
7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare sono escluse:
  - a) le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente;
  - b) le persone che risiedono o dimorano l'intero anno presso un istituto di ricovero, dietro documentazione da presentarsi annualmente all'ente gestore.
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

## **Art.18**

### **Riduzioni tariffarie**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi o causa di forza maggiore, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo

complessivo nel corso dell' anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla parte variabile della tariffa è previsto un coefficiente di riduzione pari al 50%.

4. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti di cui al precedente articolo 12, che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente (utenze non stabilmente attive, quali seconde case, militari... ) è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50%.
5. Le riduzioni della tariffa, previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 60% della quota variabile della tariffa.
6. La riduzione del 80% della tariffa, sia parte fissa che variabile, per i locali e le aree ad uso scolastico.
7. La riduzione del 50% della tariffa, sia parte fissa che variabile, per i locali ed aree di pertinenza dei luoghi di culto.
8. Riduzione dell'80% della tariffa, sia parte fissa che variabile, per i locali adibiti a spogliatoio di impianti sportivi.
9. Riduzione del 50% della tariffa, sia parte fissa che variabile, per i locali adibiti esclusivamente a sede di associazioni senza fine di lucro o comunque utilizzati esclusivamente per finalità associative o sociali.

## **Art. 19**

### **Agevolazioni**

1. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art.4, comma 2, del DPR 158/99.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota

proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

In particolare:

- per le utenze domestiche è applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa), pari al 30% a favore delle utenze che dichiarano, mediante comunicazione, di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o silos, purché il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti; l'Ente Gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. La riduzione non sarà applicata qualora all'atto dell'accertamento non venga consentito l'accesso da parte degli incaricati del Gestore.
  4. Alle aree verdi con superficie maggiore di mq. 200, qualora non escluse ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, è applicata, sull'intera superficie, una riduzione della tariffa, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, pari al 80%.

#### **Art. 20**

##### **Esenzione dal pagamento**

1. Nell'ambito degli interventi socio - assistenziali il Comune segnala al Gestore le persone o nuclei familiari assistiti permanentemente dall'Ente o in disagiate condizioni socio - economiche.
2. L'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune, che, se accettata, la trasmetterà al soggetto Gestore.

#### **Art. 20 bis**

##### **Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche**

1. A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare al Comune il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.LGS. n. 152/2006 recante “ Norme in materia ambientale”. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a versare il corrispettivo di cui sopra, determinato con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica, direttamente al Comune.

#### **Art. 21**

##### **Manifestazioni ed eventi**

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Gestore del servizio di igiene urbana, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

#### **TITOLO IV**

##### **COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITA'**

#### **Art.22**

##### **Comunicazioni**

1. I soggetti di cui all'art. 7 devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
2. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione

ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

3. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
4. Le comunicazioni debbono contenere:
  - le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza;
  - il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
  - i dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso
  - (per le utenze di soggetti non residenti);
  - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale (codice ISTAT-partita IVA – codice fiscale) della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
  - l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro
  - ripartizione interna;
  - la data di inizio occupazione o conduzione e/o in cui è intervenuta la
  - variazione;
  - la data di presentazione della comunicazione;
  - la sottoscrizione con firma leggibile.
  - La sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni
  - i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'imposizione (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella G.U. n.300 del 28 dicembre 2007)
5. Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, muniti di apposita delega, devono presentare, altresì, al soggetto gestore la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro 30 giorni dall' avvenuta cessazione.
6. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di comunicazione della cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può avvenire anche a cura del soggetto gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).



7. In caso di cessazione nell'utilizzo dei locali, l'interessato ha, tuttavia, diritto all'abbuono della tariffa dimostrando che l'insussistenza del presupposto tariffario è intervenuta prima della comunicazione suddetta.
8. La comunicazione di cessazione deve contenere:
- le generalità dell'utente;
  - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
  - l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
  - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
  - data di presentazione;
  - sottoscrizione.
9. Non sono ritenute valide, se non in fase transitoria, le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli del soggetto gestore.
10. L'erede, che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.
11. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
12. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
  - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione.

### **Art.23**

#### **Modalità di presentazione delle comunicazioni**

1. Per facilitare l'utenza, il soggetto gestore appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Le denunce devono essere presentate presso gli sportelli del Gestore che rilascerà ricevuta. Per le comunicazioni per posta a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione; per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.

#### **Art.24**

##### **Rimborsi e conguagli**

1. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere al soggetto gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 2 anni dal giorno del pagamento.
3. Sull'istanza di rimborso, il Soggetto Gestore procede entro novanta (90) giorni dalla data di richiesta.
4. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

#### **Art.25**

##### **Verifica dell'entrata**

1. Il soggetto gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale preposto ed autorizzato dal soggetto gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, con preavviso telefonico di almeno 24 ore potrà accedere alla proprietà privata.

2. L'attività di cui al primo comma deve essere esercitata dopo aver richiesto:
  - a) l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
  - b) copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
  - c) le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
  - d) le banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile
4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore, decorso il termine assegnato, addebita la tariffa nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa

## **Art.26**

### **Riscossioni e conguagli**

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa mediante l'emissione di n. 2 fatture, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalla convenzione e dal presente regolamento.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa sia in accredito, che in addebito, saranno conteggiate mediante conguaglio sulle fatturazioni successive.

3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore. Su richiesta dell'Utente, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con limiti, modalità e tempi definiti dal Gestore.
4. Il gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, fatto salvo il disposto all'art. 25 della legge 27.12.2002 n. 289 ( Finanziaria 2003).
5. Non si procede alla riscossione coattiva per importi della tariffa che siano pari o inferiori a €. 16,53 ai sensi dell' art. 1 - del D.P.R. 16.04.1999 n. 129.

#### **Art.27**

#### **Violazioni e penalità**

1. Nel caso di omessa o ritardata denuncia originaria o di variazione, che comporti ritardo nella riscossione della tariffa, il soggetto gestore, in aggiunta alla tariffa, applica, sulla somma dovuta per il periodo cui si riferisce il ritardo – conteggiando per intero il mese iniziale e finale che lo contengono – gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di tre punti.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, sarà applicata la sanzione prevista al comma precedente anche alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova, risultante dalla variazione omessa o ritardata.
3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal soggetto gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, gli importi fatturati saranno maggiorati degli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso di riferimento maggiorato di 3 punti percentuali, oltre al rimborso delle eventuali spese per la riscossione coattiva.

**Art. 28****Tributo ambientale**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 44 del D.lgs. 4 del 16/01/2008, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.

<b>TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>
--

**Art. 29****Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2011.

## **Art.30**

### **Norme transitorie e finali**

1. Si assumono come valide come valide le denunce ed i dati in esse contenute, in precedenza prodotte dalle utenze all'Amministrazione Comunale, pertanto le occupazioni, detenzioni o conduzioni già in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento, se precedentemente denunciate, non danno obbligo a nuova denuncia.
2. Quanto al numero degli occupanti l'alloggio, tale dato sarà desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti verrà considerato un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione dell'utente anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in due (2) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
3. Le aree scoperte operative individuate dall'art. 14, comma 2, saranno assoggettate alla tariffa, pur con le riduzioni ivi previste, dal momento in cui sarà effettuata la ricognizione delle relative superfici.
4. Dietro esplicita richiesta scritta, il Gestore si impegna a trasmettere al Comune tutte le informazioni presenti nei propri archivi per la gestione della tariffa.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs. 03 aprile 2006, n.152 e nel DPR 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.

## **ALLEGATO 1**

Classificazione delle utenze non domestiche

CAT	TIPO ATTIVITA'
1	Musei, associazioni, scuole, luoghi culto, edifici comunali
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse/magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi/distributori carburante/impianti sportivi
5	Stabilimenti Balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo/Caserme
10	Ospedali
11	Uffici/Agenzie/Studi professionali
12	Banche ed Istituti di Credito
13	Negozi abbigliamento/calzature/librerie/cartolerie/ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola/farmacia/tabaccai/plurilicenze
15	Negozi particolari quali: filatelia/tende e tessuti/ tappeti/ cappelli,ombrelli/ antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali: Parrucchieri/barbiere
18	Attività artigianali: falegname/idraulico/fabbro/elettricista
19	Carrozzeria/autofficine/elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzioni di beni specifici
22	Ristoranti/trattorie/osterie/pizzerie
23	Mensa/birrerie/amburgherie
24	Bar/caffè/pasticceria
25	Supermercati/pane/pasta/macelleria/salumi e formaggi/generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari o miste
27	Ortofrutta/pescherie/fiori/piante/pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti

29	Banchi di mercato alimentari
30	Discoteche /night club
31	Associazioni di Volontariato
32	Centri estetici e benessere
33	Commercio ingrosso Non Alimentari
34	Commercio ingrosso Alimentari